

# COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza n° 35

Li 26.06.1996

Prot. 6837

## IL SINDACO

Visto l'art. 8 della Legge 287 del 25 Agosto 1991;

Visto il D.P.R. G.R. 13.11.1986 n°173;

Acquisiti i pareri degli Esercenti e delle Associazioni di categoria nella riunione del 17.06.1996;

Ravvisata la necessita' di procedere alla determinazione dell'orario di Attivita' degli Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande;

Dato atto della propria competenza in merito, ai sensi dell'Art. 8 della Legge 287 del 25 Agosto 1991 e dell'Art. 36 della Legge 142 dell'8 Giugno 1990;

Valutati gli interessi e le necessita' degli operatori del settore si a livello di Titolari di Autorizzazione che di dipendenti;

Tenuto conto della particolarita' o peculiarita' del servizio reso dagli Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande;

Considerati gli interessi dell'utente - consumatore;

## DETERMINA

Come segue, l'Orario di Attivita' degli Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande:

Periodo estivo - inizia il 01.05 termina il 30.09

ESERCIZI TIPO A: Dalle ore 11.00 alle ore 02.00

ESERCIZI TIPO B: Dalle ore 06.00 alle ore 24.00

ESERCIZI TIPO C: Dalle ore 18.00 alle ore 05.00

ESERCIZI TIPO D: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

Periodo invernale - inizia il 01.10 termina il 30.04

ESERCIZI TIPO A: Dalle ore 11.00 alle ore 01.00

ESERCIZI TIPO B: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

ESERCIZI TIPO C: Dalle ore 18.00 alle ore 04.00

ESERCIZI TIPO D: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'Esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'Esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune, l'orario adottato e di renderlo pubblico con la esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'Esercizio.

Nei mesi di Luglio e Agosto, considerato che gli Esercizi pubblici saranno chiusi a turno per ferie, e' reso facoltativo l'obbligo di chiusura infrasettimanale.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sara' punita, come previsto dall'Art.10 Comma 2 della Legge 287/91, mediante l'applicazione di una sanzione Amministrativa pecuniaria da Lire Duecentomila a Lire Diecimilioni.

#### DEMANDA

Alla Forza Pubblica e agli altri Organi di Vigilanza il controllo sull'osservanza di quanto disposto col presente provvedimento.

DP/UC



IL SINDACO  
GIOVANNI RUGGERI